



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO
VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA)
Tel. 0828/951079 – FAX 0828951152
Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q
C.F. 91053550652



E-MAIL: saic8be00q@istruzione.it - PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobuccino.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO - -BUCCINO
Prot. 0000601 del 06/02/2022
IV (Uscita)

Al personale ATA
Agli alunni
Alle Famiglie

AI DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: DECRETO-LEGGE CONTENENTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO –INFORMATIVA D.L. N. 5/2022 - NUOVO PROTOCOLLO GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022).

Di seguito la sintesi per il settore scolastico:

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue **in presenza per tutti**. È previsto l'**utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti** e degli educatori **fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è **sospesa per cinque giorni**.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono **per tutti in presenza** con l'**utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni)** fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni** o dopo il ciclo vaccinale primario, **i vaccinati con dose di richiamo** e **gli esenti dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale)** proseguono **l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2** (sia nel caso dei **docenti che degli alunni** sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

Per la permanenza in aula occorre la certificazione verde, controllata **tramite App mobile Verifica C-19 (Informativa e Trattamento dati pubblicate sul sito web della scuola-sezione Privacy)**.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella stessa classe **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2.

Con due o più casi di positività nella stessa classe **i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.**

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per la permanenza in aula occorre la **certificazione verde, controllata tramite App mobile Verifica C-19 (Informativa e Trattamento dati pubblicate sul sito web della scuola-sezione Privacy).**

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica **il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo antigenico o molecolare.**

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti, dai 6 anni in su, indossano la mascherina ffp2.**

Si allega link alla Gazzetta Ufficiale (D.L. 5/2022 Art. 6)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>

Si informa inoltre che, nell'ambito delle misure introdotte con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si prevede, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, che **anche per gli alunni delle scuole primarie si applichino, fino al 28 febbraio 2022**, le procedure disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Alla luce di ciò, in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo e secondo grado, **la famiglia dell'alunno di scuola primaria**, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 **può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido**, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, **contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia** o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute.

PER IL PERSONALE SCOLASTICO, individuato come contatto stretto di positivi in ambito scolastico, si applica la nuova Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2"

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; E
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

In ogni caso si raccomanda sempre di avvisare i propri medici di medici generale dell'eventuale contatto con positivo e seguire le relative disposizioni sanitarie valutate dal medico.

Distinti Saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosangela Lardo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93